




CONCEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 5-8-2019



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/099/CU15/C10-C5-C4-C2**

**PARERE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014,
N. 91 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO, LA TUTELA
AMBIENTALE E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDILIZIA
SCOLASTICA E UNIVERSITARIA, IL RILANCIO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE,
IL CONTENIMENTO DEI COSTI GRAVANTI SULLE TARIFFE ELETTRICHE,
NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE IMMEDIATA DI ADEMPIMENTI DERIVANTI
DALLA NORMATIVA EUROPEA**

Punto 15) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di seguito riportate, ferme restando le richieste della Regione Sardegna e della Regione Friuli Venezia Giulia che richiedono alla lettera b) del comma 5 dell'art. 13 l'abrogazione dei primi tre commi dell'art. 241-bis del decreto legislativo 152/2006 e con la richiesta della Regione Veneto al Governo di promuovere in sede parlamentare l'espunzione dell'art. 30 quinquies dal testo di disegno di legge licenziato dal Senato.

Emendamenti parte Agricoltura

ARTICOLO 1 - (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

Si propone di modificare i commi 1 e 2 come di seguito riportato:

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di **polizia e dei competenti organi di vigilanza e controllo**, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati ~~dagli organi di vigilanza~~ in modo coordinato, tenuto conto, **in particolare**, del Piano nazionale integrato di cui ~~all'articolo~~ **agli articoli dal 41 al 46** del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni **di accertamenti**, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere

oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minor intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa, è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, gli esiti dei controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni a carico delle imprese agricole, sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, del D. legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. **Nel caso di Regioni che abbiano istituito registri dei controlli sulle imprese agricole e agroalimentari, tale Accordo deve prevedere procedure di interscambio informatico con i registri esistenti.**

All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.

ARTICOLO 3 - (Interventi per il sostegno del Made in Italy)

Dopo l'articolo 3 si propone di inserire i seguenti articoli:

3 bis – Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna.

1. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiata di montagna ai sensi della Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, i soggetti iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

2. Non costituisce caso d'uso ai sensi dell'art 6 del d.P.R. n. 131/86 (approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) il deposito di un titolo di conduzione nel fascicolo aziendale o il suo utilizzo al fine di accedere agli eventuali benefici di cui al comma 4 dell'art. 9 del d.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.

3 ter. - Disposizioni per la transumanza ed il pascolo vagante.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle



sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera i), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, primo comma, lettera f), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.>>


Motivazione

L'art. 3 bis viene aggiunto per rispondere alle finalità di seguito indicate.

Il comma 1 risponde ad ulteriori esigenze di semplificazione, in linea con la normativa europea che non richiede, in generale, la dimostrazione del possesso dei titoli di conduzione quale condizione di ammissibilità delle domande ma più semplicemente la dimostrazione del relativo uso oggettivo. Al fine di consentire un adeguamento al trend comunitario che coniughi, tuttavia, esigenze di semplificazione con esigenze di controllo effettivo si propone di introdurre un'esenzione dal predetto obbligo di dimostrazione del possesso dei titoli di conduzione ponendovi un limite quantitativo, stabilendo cioè che l'esenzione operi solo in relazione alle superfici catastali inferiori ai 5.000 mq. ed ai territori svantaggiati di montagna classificati tali ai sensi della direttiva CEE 268/75, la dove le condizioni di elevata frammentazione del territorio determinano di fatto un reale aggravio ed appesantimento amministrativo per gli utenti.

Con il comma 2, finalizzato a restringere i cd. "casi d'uso", si mira ad evitare che si vanifichi il disposto di cui all'art. 15 della l. 441/98 che, a vantaggio dei giovani imprenditori, impone la registrazione dei contratti di affitto solo in caso d'uso. E' chiaro, infatti, che se si ricomprendono nei casi d'uso anche il semplice deposito di un atto nel fascicolo o l'utilizzo dello stesso per i benefici di cui al comma 4 dell'art. 9 del d.P.R., si finisce per svantaggiare i giovani imprenditori costringendoli alla registrazione del contratto di affitto, comodato ecc, anche nei casi appena menzionati.

L'art. 3 ter intende dare risposta alle crescenti difficoltà riscontrate dagli allevatori ed in particolare dai pastori nell'attività di pascolo transumante. Il pascolo transumante rappresenta una importante tradizione della zootecnia italiana e della montagna che rischia seriamente di soccombere in relazione alle mutate caratteristiche del territorio agrario sempre più caratterizzato da una crescente pressione sociale ed economica. L'urbanizzazione e la infrastrutturazione del nostro territorio agrario hanno di fatto interrotto quei naturali corridoi di collegamento tra pianura e montagna che i pastori percorrevano nelle diverse stagioni dalla montagna verso il mare e viceversa. Oggi quasi in modo esclusivo le uniche "vie verdi" rimaste, riferiscono agli ambiti di demanio idrico e alle grave dei fiumi. Tali contesti sono però regolati in uso da un regio decreto, in allora proposto a difesa delle costruende numerose ed importanti opere di bonifica, per evitare che il passaggio di animali al pascolo provocassero danni agli argini appena realizzati e non ancora consolidati. Ad oggi queste condizioni si sono di gran lunga modificate e consolidate. Non di meno, in alcuni casi il pascolo può rappresentare un positivo contributo alla gestione degli argini contribuendo in modo naturale e gratuito alla pulizia e sfalcio dell'erba, diversamente operato attraverso l'intervento meccanico con oneri a carico delle rispettive amministrazioni di competenza territoriale. Nella consapevolezza di mantenere comunque necessari equilibri e garantire una corretta gestione del deflusso delle acque, la proposta è intesa a garantire un accesso regolato.



ARTICOLO 4 - (Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP)

Dopo il comma 8 si propone di inserire il seguente comma 8 bis:

8 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 trovano applicazione anche nel caso di violazione dei divieti di coltivazione adottati in via cautelare provvisoria con atti per i quali la procedura di cui agli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 si sia conclusa prima dell'entrata in vigore del presente decreto.>>

Motivazione

Si vuole precisare che le disposizioni previste dal comma 8 si applicano anche con riferimento agli atti di divieto di coltivazione per i quali la procedura di cui agli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 si sia conclusa prima dell'entrata in vigore del presente decreto. E' il caso del divieto di coltivazione del mais geneticamente modificato Mon 810.

ARTICOLO 11- (Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili)

Si propone di sostituire il comma 12 con il seguente:

12. All'art.2 della l.11 febbraio 1992, n.157, dopo il co.2 è inserito il seguente: *"2 bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie riportate in allegato I, la gestione è finalizzata all'eradicazione o al contenimento delle popolazioni con l'obiettivo della densità zero."*

Dopo il comma 12, si propone di aggiungere il seguente comma 12 bis:

12 bis. L'art.19 della l.11 febbraio 1992 , n157, è sostituito dal seguente:

"Art 19 (Controllo della fauna selvatica e delle specie alloctone)

- 1. Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico per la tutela della biodiversità e delle attività umane, non costituisce esercizio di attività venatoria, può essere effettuato sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto e organizzato dalle regioni o dagli enti gestori delle aree protette.*
- 2. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.*
- 3. Le regioni, per la tutela della biodiversità e delle attività umane, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-*

agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, nel caso delle specie autoctone e di quelle in allegato I, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Nel caso delle specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I), il controllo è finalizzato all'eradicazione o al contenimento delle popolazioni con l'obiettivo della densità zero sulla base di appositi piani regionali, sentito l'ISPRA. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalle regioni, in possesso di porto d'armi ove necessario e che vengono selezionati attraverso appositi corsi e la cui attività deve essere coordinata dal personale di vigilanza sopramenzionato. Le Regioni potranno altresì avvalersi delle guardie forestali e delle guardie comunali.

4. *Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 3 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio””.*

Motivazioni

Al fine di dare soluzione al problema della gestione delle specie alloctone (note anche come specie invasive) e ad una serie di altre problematiche, il MiPAF ha concordato con il Ministero dell'Ambiente ed il Coordinamento della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'istituzione di un Tavolo di confronto con il compito di esaminare le principali criticità della legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e condividere una proposta di aggiornamento normativo.


Tra le questioni di importanza prioritaria sono state individuate la gestione venatoria degli ungulati selvatici, con riferimento ai periodi e alle modalità di prelievo in selezione, le modalità di gestione venatoria del cinghiale, la gestione delle specie alloctone.

Il Tavolo di confronto, nel corso delle riunioni tenutesi in data 13.5.2014 e 2.7.2014 in merito alla questione specie alloctone ha ritenuto di allinearsi alla proposta di regolamento della Commissione Europea, in fase di imminente approvazione volto a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

L'ISPRA ha fatto presente di aver partecipato per l'Italia ai lavori di stesura del regolamento approvato dal Parlamento Europeo e chiarito che si tratta di un regolamento che non riguarda la gestione delle sole specie animali ma di tutti gli organismi invasivi (pesci, vegetali, parassiti ecc..) e che entro fine 2014 la Commissione perfezionerà un documento relativo ai criteri di individuazione delle specie alloctone nonché un primo elenco di tali specie. Per alcune di queste è previsto l'obbligo di intervento.

Nel corso della riunione tenutasi in data 2.7.2014 ha avuto modo di valutare l'art. 11 comma 12 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 ed osservato che la norma proposta risulta non pienamente efficace in quanto non viene presa in considerazione la previsione della casistica con l'obiettivo della "densità zero" e che la previsione di un allegato approvato con decreto di due Ministeri renda la norma non pienamente efficace fino all'adozione dell'allegato al testo, con apposito decreto.

Il Tavolo di lavoro ha quindi definito ed approvato un testo per la modifica della Legge 157/92 comprensivo di un allegato definito da ISPRA che comprende le specie introdotte in Italia da moltissimi anni e per le quali si escludono gli interventi di contenimento, in linea con il regolamento in questione e che anticipa il recepimento di alcune indicazioni, almeno per quanto riguarda i mammiferi e gli uccelli.



La proposta prevede l'integrazione dell'art. 2 e la rimodulazione dell'art. 19 della legge 157/92 così come di seguito illustrato e riportato.

Relazione illustrativa

Art. 2 (Oggetto della tutela):

L'inserimento del comma 2bis è volto a specificare che la gestione delle specie alloctone deve essere finalizzata all'eradicazione o al contenimento delle popolazioni con l'obiettivo della densità zero in conformità con la strategia nazionale per la biodiversità. Sono fatte salve le specie considerate autoctone in determinate aree del territorio nazionale riportate nell'allegato I.

Art. 19 (Controllo della fauna selvatica):

Tale proposta si è resa necessaria al fine di tutelare maggiormente la biodiversità ed intervenire in maniera più incisiva per il controllo numerico delle specie faunistiche che arrecano danni anche alle attività umane. Tali interventi, che esulano dalla normale pratica venatoria, possono essere attuati anche all'interno di aree precluse alla caccia.

Il comma 3 del citato articolo 19, viene integrato con l'individuazione di un apposito allegato contenente l'elenco di specie faunistiche alloctone che possono essere oggetto di controllo specifico in determinate aree del territorio nazionale.

Inoltre, per le altre specie di mammiferi ed uccelli alloctone, non ricomprese nel succitato allegato viene prevista, sentito l'ISPRA, l'eradicazione in base a piani regionali attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalle regioni, in possesso di porto d'armi ove necessario e che vengono selezionati attraverso appositi corsi e la cui attività deve essere coordinata dal personale di vigilanza sopramenzionato.

Allegato I

Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona
Topoprugno mediterraneo (<i>Crocidura ichnusae</i>)		Sardegna, Pantelleria
Toporagno minore (<i>Crocidura suaveolens</i>)	Italia continentale	Capraia, Elba
Riccio europeo (<i>Erinaceus europaeus</i>)	Italia continentale	Sardegna, Sicilia, Elba
Mustiolo (<i>Suncus etruscus</i>)	Italia continentale	Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
Lepre sarda (<i>Lepus capensis</i>)		Sardegna
Lepre europea (<i>Lepus europaeus</i>)	Italia continentale	Italia meridionale continentale
Coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)		Italia continentale Sicilia, Sardegna
Quercino (<i>Eliomys quercinus</i>)	Italia continentale	Sardegna Capraia, Lipari
Ghiro (<i>Glis glis</i>)	Italia continentale	Sardegna Sicilia, Elba, Salina

Moscardino (<i>Muscardinus avellanarius</i>)	Italia continentale	Sicilia
Istrice (<i>Hystrix cristata</i>)	Italia continentale	Sicilia, Elba
Volpe (<i>Vulpes vulpe</i>)	Italia continentale	Sardegna, Sicilia
Martora (<i>Martes martes</i>)	Italia continentale	Sardegna, Sicilia, Elba
Donnola (<i>Mustela nivalis</i>)	Italia continentale	Sardegna, Sicilia
Gatto selvatico (<i>Felis silvestris</i>)	Italia continentale	Sardegna, Sicilia
Cinghiale (<i>Sus scrofa</i>)	Italia continentale	Sardegna
Daino (<i>Dama dama</i>)	Italia continentale	Italia meridionale (esclusione Sicilia, Sardegna)
Cervo europeo (<i>Cervus elaphus</i>)	Italia continentale	Sardegna
Muflone sardo (<i>Ovis orientalis musimon</i>)		Sardegna
Capra di Montecristo (<i>Capra aegragus</i>)		Isola di Montecristo
Fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)		Italia
Pernice sarda (<i>Alectoris barbara</i>)		Sardegna

ARTICOLO 14 - (Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010)

Modificare la lettera b) del comma 8 nel seguente modo:

b) All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1 bis.

L'abbruciamento dei materiali agricolo forestali di cui al comma 1 lettera f) è consentito purché condotto in loco ed effettuato nel rispetto delle norme tecniche regionali. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare l'abbruciamento dei predetti residui all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

ARTICOLO 16 - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/E1TE1 - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)



Al comma 1, lettera c), si propone di aggiungere infine, le seguenti parole: "...e la parola "detenzione" è soppressa e sostituita dalla parola "uso"."

Dopo il comma 3 si propone di inserire il seguente comma 3bis:

3 bis. La lett. m) del comma 1 dell'art.21 della legge 11 febbraio 1992, n.157 è sostituita dalla seguente:

"m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, con esclusione della zona faunistica delle Alpi e della caccia al cinghiale e di selezione agli ungulati, le cui modalità di attuazione verranno disciplinate dalle regioni interessate".

Si rappresenta, infine, che non si ritiene opportuno l'inserimento degli articoli 1-bis comma 3, e 7 quater - introdotti nella legge di conversione nel corso dei lavori parlamentari in atto - ovvero, in subordine, si chiede di considerare la formulazione proposta in occasione del parere reso sul Collegato agricoltura.



Emendamenti parte Energia

ARTICOLO 9 - (Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)

Il fondo kyoto in passato ha registrato numerosi problemi di funzionamento. Sarebbe opportuno verificare se sono state affrontate le criticità che ne hanno limitato il successo e comunque sarebbe opportuno far confluire lo strumento , pur destinato alla sola edilizia scolastica, nel fondo di efficienza energetica di cui al d.lgs. di recepimento della direttiva 27/2012 al fine di evitare duplicazioni di misure che riducono l'efficacia delle stesse e creano confusione. Il DM previsto dall'art.15 comma 4 del d.lgs. EE potrebbe rappresentare lo strumento che ne individua le modalità di utilizzo e di gestione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici pubblici, compresi* quelli di cui al comma 1 sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alle ESCO affidatarie di contratti per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i fondi immobiliari chiusi presentano i progetti di investimento dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e 4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica ex ante, ai sensi della normativa vigente, e prioritariamente dietro previa presentazione di un progetto che preveda l'attivazione di un contratto di rendimento energetico (EPC), così come definito dalla Direttiva 27/2012/UE (o dal decreto efficienza energetica di recepimento, art.2, comma r).

Sostituire il comma 6 con il seguente

6. Gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare una riduzione di almeno il 30% del fabbisogno di energia primaria annua dell'edificio ~~conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni.~~ Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo ~~individuato col decreto di cui al comma 8.~~ un soggetto abilitato ai sensi del DPR 75/2013.. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del ~~consumo~~ **fabbisogno energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.**

MOTIVAZIONE

Il rimandare ad uno specifico decreto i criteri di individuazione complica l'attuabilità dello strumento. Occorre riferirsi al DPR 75/2013.



Sostituire il comma 7 con il seguente

7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potrà essere superiore a ~~venti~~ 15 anni. **Le spese per analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento potranno essere riconosciute nella misura massima del 10% dell'importo complessivo oggetto del finanziamento e comunque non potranno essere superiore a cinquecentomila euro.** L'importo di ciascun intervento non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.

MOTIVAZIONE: Il fondo kyoto prevedeva inizialmente un periodo massimo per gli interventi pubblici di 15 anni che è già un lasso di temp molto ampio. Prevedere un tetto massimo di 20 anni potrebbe pregiudicare l'efficacia della misura E' opportuno finanziare diagnosi e progettazioni solo se concretamente finalizzate alla realizzazione di interventi

Aggiungere il seguente comma 11

11. Ai contratti servizio energia di cui all'Allegato II del d.lgs. 115/2008 stipulati da enti di diritto pubblico si applica l'aliquota agevolata al 10%.

ARTICOLO 11 - (parametri di verifica per gli impianti termici civili)

Osservazioni ai commi 7 , 9 e 10 :

Le disposizioni di questo comma come del 9 e del 10 riguardante gli impianti termici risultano fuori contesto andrebbe previsto un articolo apposito.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il ~~1° settembre~~ **31 dicembre 2016** purché i singoli terminali, ~~siano e~~ vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore.


Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. ~~Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.~~

MOTIVAZIONE:

Il comma non è ben scritto e comunque si sottolinea l'obbligo sancito dall'art.9 del d.lgs. EE sulla dotazione di sistemi di termoregolazione. Sarebbe di capire che se non si mettono le valvole termostatiche non ci si deve adeguare. Si propone l'abolizione dell'ultimo periodo o la riformulazione in quanto non è chiara la finalità della norma

ARTICOLO 12 - (Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013).

Sostituire il comma 4 con il seguente



4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici **già** titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

ARTICOLO 24 - (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne sistemi efficienti di produzione e consumo).

Sostituire il comma 1 col seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari (~~di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli~~) a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 2, 4, e 7 (~~2, 3, 4, 5, 6 e 7~~).

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, ~~entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014~~, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al **massimo al 5 per cento** dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. **L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici stabilirà la quota percentuale in funzione dell'incremento in potenza installata dei sistemi citati a partire dal 1 gennaio 2015. I corrispettivi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica per i sistemi citati continueranno ad essere calcolati sulla base dell'energia prelevata dalla rete.**

Abrogare il comma 3

Sostituire il comma 4 col seguente

4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e **successivamente con cadenza triennale**, le quote di cui al **comma 2** possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico. **Tali aggiornamenti non dovranno comunque superare il 20% di incremento cumulato, al fine di tutelare gli investimenti precedentemente realizzati**

MOTIVAZIONE: si propone di mantenere una parte di premialità in considerazione dei benefici che l'autoconsumo e la cogenerazione ad alto rendimento portano. Il decreto rischia di bloccare lo sviluppo della generazione distribuita (GD), annullando di fatto i benefici dell'autoproduzione che avrebbero reso competitive le configurazioni SEU, SESEU e RIU. La norma è retroattiva per i SEU esistenti e introduce incertezza normativa ed economica

ARTICOLO 25 - (modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A)



Sostituire il comma 1 con il seguente

1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ~~ivi incluse quelle in corso.~~

MOTIVAZIONE

La norma come scritta ha effetti retroattivi in quanto agisce anche sulle iniziative in corso. Gli oneri introdotti a copertura di attività di gestione/verifiche sono determinati su base triennale e non esiste un criterio di riferimento stabile

ARTICOLO 26 - (interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

Le Regioni evidenziano che l'articolo 26 è norma con effetti retroattivi che potrebbe avere impatti occupazionali negativi

le imprese fotovoltaiche che rischiano di diventare insolventi verso gli istituti finanziari, i Comuni e gli enti locali, gli agricoltori e i proprietari dei terreni e i fornitori

Introduce criticità anche in merito alla bancabilità dei progetti (Non è chiaro se e come le banche sosterranno il taglio con garanzia CDP derivante dalla spalmatura)

La misura rischia di creare una forte incertezza rispetto al quadro regolatorio rischiando di allontanare gli investitori nazionali e internazionali, che necessitano di "condizioni stabili" oltre che "eque, favorevoli e trasparenti", per lo sviluppo delle proprie iniziative.

Sostituire il comma 6 col seguente

6. La validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo, è automaticamente adeguata alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4. E' in capo al soggetto titolare dell'autorizzazione l'adeguamento temporale delle cauzioni a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino. Copia deve essere trasmessa all'ente concedente e al GSE via PEC.

MOTIVAZIONE : la riformulazione è resa necessaria vista la difficilissima applicazione del testo proposto anche in considerazione della prevista soppressione delle province

ARTICOLO 30 (semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili)

Sostituire il comma 1 col seguente:

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e' inserito il seguente:

«ART. 7-bis

(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili)

1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, **d'intesa con le regioni**, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori



di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:

a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e ~~la descrizione sommaria~~ **i principali dati tecnici relativi all'intervento;**

b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformita' dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato puo':

a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero

b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'inizio dei lavori e' sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

MOTIVAZIONE: la norma prevede l'introduzione di una nuova modulistica per la Comunicazione nel caso di installazione di impianti a FER con soglia inferiore a quella della PAS. Tale previsione rischia di vanificare il lavoro già svolto da alcune Regioni, in coordinamento con gli EELL, nell'ambito della definizione dei modelli di schede per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

Si chiede pertanto di prevedere che la suddetta modulistica sia approvata d'**intesa** con le regioni.

Introduce inoltre la procedura di autorizzazione degli impianti a biogas su cui sono state richieste alcuni emendamenti.

Sostituire il comma 2 con il seguente

2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 e' inserito il seguente:

«ART. 8-bis

(Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano)

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture

connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:

a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a ~~400~~ **250** standard metri cubi/ora, nonché per le opere

di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;

b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). **L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione**

unica viene individuata, nel rispetto delle competenze già assegnate

ai diversi livelli territoriali, sulla base della capacità produttiva considerando

l'equivalenza tra 100 standard metri cubi/ora con 1 MWt

MOTIVAZIONE

Al fine di parificare il trattamento tra impianti a biogas *in assetto cogenerativo* e biometano



250 mcs corrispondono a 1 MWe

100 mcs corrisponderebbe a 400 kWe

Si propone l'inserimento di un'ulteriore articolo ai sensi di quanto concordato in sede di unificata nell'istruttoria dello schema di DM di modifica del regolamento approvato con DM226

Aggiungere il seguente articolo

Art.30 bis (modifica dei termini per l'indizione delle gare inerenti il servizio di distribuzione del gas naturale)

1. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo Economico 12 novembre 2011, nr. 22, così come modificate dal l'art. 4, commi 3 e 3-bis del decreto legge 21 giugno 2013 nr. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013 n. 98, e dall'articolo 1, comma 16 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 9 , sono prorogate nel modo seguente:

- **di 8 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento;**
- **di 6 mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento;**



Emendamenti parte ambiente:

ARTICOLO 10 - (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania all'agricoltura)

Aggiungere il comma 3 bis:

E' autorizzato il finanziamento delle residue somme per la totale copertura degli Accordi di Programma sottoscritti dal Ministero dell'Ambiente e tutele del territorio e del mare con le regioni. A valere sull'annualità 2014 il finanziamento di cui al punto precedente è pari al 70%, sull'annualità 2015 il finanziamento di cui al punto precedente è pari al 30%. Al fine del presente comma, il Ministero dell'Economia e Finanze è autorizzato al trasferimento delle risorse al Ministero dell'Ambiente per il successivo accredito sulle contabilità speciali;

Sostituire il comma 5 col seguente:

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti **con facoltà di delega degli stessi ad altre Amministrazioni** e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Aggiungere il comma 8 bis:

All'art. 1 comma 111 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2015".

Sostituire il comma 9 col seguente

9. Fermo restando il termine del **31 dicembre 2015** stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il **31 dicembre 2016**. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema 077 line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ARTICOLO 13 - (Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare)

Al comma 1 sostituire il comma 1 dell'art.242-bis col seguente

L'operatore, **diverso dal soggetto obbligato alla bonifica come definito all'art. 242 comma 1 del presente decreto**, interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica, con **eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione** e riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, può, **di sua iniziativa**, presentare alle amministrazioni di cui agli articoli 242 o 252 **competenti per territorio**, il **piano di caratterizzazione, realizzato a propria cura e spese, ed i dati risultanti dall'esecuzione dello stesso. Entro i 60 giorni successivi l'Amministrazione competente convoca la conferenza di servizi in cui approva la caratterizzazione con eventuali prescrizioni o la rigetta con**



provvedimento motivato. Analoga procedura può essere seguita nell'ambito del dragaggio di sedimenti contaminati

MOTIVAZIONE: Deve essere chiarito che l'articolato è diretto agli operatori non obbligati alla bonifica e, pur prevedendo una rapida tempistica, deve garantire la possibilità di controllo da parte della P.A. e non si sovrappone alle procedure semplificate per i soggetti responsabili della contaminazione

Al comma 1 sostituire il comma 2 dell'art.242-bis col seguente

2. Entro 90 giorni dall'approvazione della caratterizzazione, l'operatore presente alle amministrazioni di cui agli articoli 242 o 252 competenti per territorio il progetto degli interventi di bonifica completo dei relativi elaborati tecnici necessari all'autorizzazione degli impianti, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, delle opere e delle attività necessarie, della documentazione tecnica, di un piano degli accertamenti necessari a verificare gli obiettivi di bonifica e di una descrizione degli interventi successivi alla bonifica programmati sull'area dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fornite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'operatore, una volta attivata la procedura di bonifica di cui al presente articolo, è obbligato a portare a termine le opere autorizzate.

Qualora l'intervento debba essere sottoposto alla procedura di VIA, e le autorizzazioni necessarie non possono essere coordinate all'interno della procedura di VIA, il procedimento si intende sospeso sino all'acquisizione del parere di compatibilità ambientale.

Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto l'amministrazione competente valuta il progetto. e convoca la conferenza di servizi in cui approva il progetto con eventuali prescrizioni o lo rigetta con provvedimento motivato, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, nulla osta e autorizzazioni delle amministrazioni competenti. Con il provvedimento di approvazione del progetto è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, l'operatore informa gli enti competenti per territorio della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al citato comma 2, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione

MOTIVAZIONE: Il progetto di messa in sicurezza o di bonifica è un progetto definitivo, non si comprende perché il progetto degli impianti dovrebbe essere esecutivo. La limitazione temporale può essere rispettata nel caso in cui la bonifica si sostanzia nell'asporto dei terreni contaminati, non certo nel caso in cui la CSC debba essere raggiunta con impianti a tecnologia complessa. È necessario definire l'entità delle garanzie finanziarie a garanzia dell'attività.

Al comma 1 sostituire il comma 3 dell'art.242-bis col seguente

3. L'operatore comunica l'ultimazione degli interventi di bonifica e presenta il piano di accertamento, di cui al comma 2, quale documento conclusivo riportante le risultanze delle verifiche eseguite successivamente alle operazioni di bonifica, alle amministrazioni di cui agli articoli 242 o 252 competenti per territorio al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione per la specifica destinazione d'uso entro 30 giorni dal termine dell'attività. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni.

L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'Arpa territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità



titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

Al comma 1 sostituire il comma 4 dell'art.242-bis col seguente

4. I costi della validazione dei risultati del piano di accertamento da parte dell'Arpa, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli e sottosuoli, sono a carico dell'operatore interessato. Ove dai risultati del piano di accertamento si riscontrino che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al presente articolo l'Amministrazione titolare del procedimento notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, presenta alle amministrazioni di cui agli articoli 242 o 252 competenti per territorio il progetto di bonifica con eventuale analisi di rischio che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252. Entro 90 giorni dalla conclusione positiva del piano di accertamento la Provincia provvede alla certificazione della bonifica ai sensi dell'articolo 248.

MOTIVAZIONE: L'ente Certificatore deve restare la Provincia

Al comma 1 sostituire il comma 6 dell'art.242-bis col seguente

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo e sottosuolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda e la non interferenza con il progetto operativo di bonifica sulle acque di falda”.

Sostituire il comma 3 col seguente:

3. I procedimenti di autorizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152

Al comma 5 sostituire la lettera a) con la seguente:

all'articolo 184, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita la Conferenza Stato Regioni**, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.»;


Al comma 5 sostituire il comma 1 della lettera b) con il seguente:

dopo l'articolo 241 è inserito il seguente:

«Art. 241-bis. (Aree Militari)

1. Si definiscono aree ad alta intensità militare le aree circoscritte interne al perimetro dei poligoni militari destinate specificamente ed effettivamente ad attività di esercitazione militare. La delimitazione di tali aree viene effettuata d'intesa con la Regione competente.

1bis. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, nell'esclusivo ambito delle aree



definite al punto 1 si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del presente decreto. Resta intesa l'applicazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del presente decreto per le aree interne ai poligoni e complementari alle prime. Dovrà essere preventivamente verificata, nelle aree particolarmente sensibili e vulnerabili, il rischio di contaminazione delle falde acquifere

MOTIVAZIONE: Non è ammissibile assimilare ad aree con destinazione industriale l'intera area dei poligoni, per motivi di vastità oltre che di effettivo utilizzo del territorio a scopo militare

Al comma 5 sostituire il comma 3 della lettera b) con il seguente:

Resta fermo che in caso di declassificazione delle aree ad alta intensità militare da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto e i relativi interventi di bonifica sono a carico dell'Amministrazione Militare.

Al comma 5 sostituire il comma 4 della lettera b) con il seguente:

4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità **anche** sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa

MOTIVAZIONE: Si ritiene opportuno inserire, anche per le normali procedure, che l'ISS sia identificato come l'Istituto che stabilirà, per ogni sostanza non inclusa nella Tabella 1 o II dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto, le CSC di riferimento, compresi gli aggiornamenti per quelle già incluse

Al comma 5 aggiungere alla lettera b) il seguente comma:

9bis. Alla tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee - dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del d. lgs. 152/2006, dopo il punto 92 è aggiunto quanto segue:

“ETERE 92 – descrizione metil-t-butil etere (MTBE) Valore CSC 40 µ/l”

MOTIVAZIONE: Si chiede l'integrazione dell'elenco delle concentrazioni soglia di contaminazione della falda di cui alla tabella 2 dell'allegato al Titolo V alla parte quarta del d. lgs. 152/2006, inserendo i valori di CSC anche per il parametro MTBE, per il quale vi sono soltanto indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità (pareri tecnici 6 febbraio 2001 – N° 57058 IA/12 e 12 settembre 2006 N° 0043699/I.A.12). Ciò in considerazione del fatto che tale elemento risulta recentemente sempre più ricercato in falda a seguito di contaminazioni conseguenti a rotture di cisterne a servizio di punti di vendita carburanti (essendo lo stesso un additivo presente nelle benzine verdi) e, come riportato nei pareri dell'Istituto Superiore di Sanità (così come confermato anche da sentenze del Consiglio di Stato emesse anche di recente nell'ambito di procedimento di bonifica) non essendolo stesso al momento bonificabile, comporta la necessità di valutare limitazioni all'utilizzo a scopo potabile della falda. Anche perché ad oggi non è valutabile in modo adeguato il pericolo per la salute delle persone, anche se negli USA tale elemento è in fase di sostituzione con altri additivi

ART.14 (Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010)



Sostituire il comma 2 col seguente:

Entro **centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto** del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, **sentita la Conferenza Unificata.**

MOTIVAZIONE: Si prende atto con interesse della proposta di semplificazione del sistri soprattutto in un ottica di applicazione dell'interoperabilità. Rimangono tuttavia dei dubbi sulle possibilità reali di applicazione di tale proposta in quanto non si ha nessun riscontro sul fatto che l'applicazione dell'interoperabilità sia in grado di superare i problemi finora rivelati dagli addetti ai lavori sull'utilizzazione del sistri. Si ricorda che sono ormai passati 8 anni dal momento in cui si sono poste le basi per la realizzazione di tale sistema (comma 1116 della legge 296/2006) e 5 anni dall'istituzione dello stesso (D.M. 17 dicembre 2009). Nel frattempo il sistema ha avuto diverse proroghe e sospensioni. Al fine di evitare ulteriori appesantimenti per il sistema produttivo italiano si ritiene che sia necessario individuare una tempistica per effettuare delle prove sull'effettiva capacità del sistri di operare mediante l'applicazione dell'interoperabilità (sia a livello di un campione rappresentativo, sia a regime).

Solo analizzando le risultanze di tale sperimentazione si ritiene sia possibile proseguire con tale sistema. In attesa di quanto sopra citato si ritiene debba essere sospesa qualsiasi richiesta contributiva a carico dei soggetti obbligati ad aderire al sistri.

Poiché l'attività prevista deve essere precedentemente testata si propone di sostituire i 60 giorni con 120 giorni e di sentire la Conferenza Unificata.

Sostituire la lett. b) del comma 8 col seguente:

"all'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a scarti e rifiuti non pericolosi esclusivamente vegetali derivanti da attività agricola o forestale qualora la combustione avvenga nello stesso luogo di produzione e nel rispetto delle norme tecniche regionali. Non si applicano le sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 bis nei casi in cui la combustione dei suddetti scarti e rifiuti si renda inevitabilmente necessaria come mezzo per debellare eventuali emergenze fitosanitarie ovvero per inaccessibilità dei luoghi con i normali mezzi di trasporto: in questi casi la combustione dovrà avvenire sotto il controllo dell'Autorità competente o dell'Amministrazione comunale, secondo modalità preventivamente concordate e nel rispetto delle norme tecniche regionali.

MOTIVAZIONE: Le Regioni concordano sulle finalità del testo proposto, volto a risolvere a livello normativo il problema degli abbruciamenti in situ di materiale vegetale di origine agricola o forestale naturale non pericoloso. Si precisa tuttavia che l'eventuale approvazione in sede legislativa del comma governativo comporterà una carenza sanzionatoria, non solo penale ma anche amministrativa, a carico di un comportamento illecito (la combustione di rifiuti) che non troverebbe adeguate forme di dissuasione e disincentivazione.

Da non sottovalutare inoltre l'apporto di PM10 e di inquinanti organici ed inorganici di varia natura generati dalla combustione di materiale vegetale che andrebbe ad impattare direttamente sulla qualità dell'aria anche a decine di chilometri di distanza, come più volte osservato e denunciato anche dagli organismi di controllo come le ARPA. Si evidenzia, inoltre, che è stato recentemente sottoscritto dalle Regioni del Bacino Padano, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero della salute l'"**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO**" che all'"art 7 comma 2, lettera a) prevede che le Regioni e le Province autonome del Bacino Padano si impegnino a rafforzare i controlli circa il rispetto del divieto di combustione dei rifiuti e residui di natura agricola e dei rifiuti prodotti nei cantieri.



Si propone quindi di depenalizzare il reato di cui all'art. 256 bis d.lgs 152/2006 relativo all'abbruciamento anche per i rifiuti costituiti da scarti vegetali non pericolosi provenienti da attività agricola e forestale avviati a combustione in situ, mantenendo tuttavia la sanzione amministrativa; inoltre, si propone di depenalizzare totalmente dalla disciplina sui rifiuti la combustione di tali scarti agricoli o forestali solo nel caso in cui in tale condotta si renda inevitabilmente necessaria come mezzo per debellare eventuali emergenze fitosanitarie oppure per inaccessibilità dei luoghi con i normali mezzi di trasporto. Tale attività dovrà però avvenire in ogni caso sotto il controllo dell'Autorità competente e secondo modalità preventivamente concordate.

ART.15 Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170.

Osservazioni generali

Le Regioni e Province autonome **rilevano che le disposizioni recate dal** il d.l. 91/2014 inerenti la disciplina della VIA di competenza regionale sono tali da gravare inopinatamente sull'intero sistema economico e imprenditoriale, con particolare riferimento alle attività delle piccole e medie imprese.

Innanzitutto preme sottolineare come nelle valutazioni che hanno condotto all'emanazione dell'articolo 15 del decreto non sia stato tenuto in alcun conto il **principio di proporzionalità** in quanto sono state travolte anche le fattispecie di esclusione specifiche che le Regioni avevano individuato, fattispecie che ad avviso delle Regioni e delle Province Autonome rispettano i criteri contenuti nelle direttive VIA in quanto l'esclusione viene motivata e supportata dai criteri di cui all'Allegato V del d.lgs. 152/2006 con conseguente **pesante aggravamento degli oneri alle imprese**, in un frangente di estrema fragilità del contesto produttivo.

Inoltre, all'aggravamento degli oneri per le imprese corrisponde sul fronte della Pubblica Amministrazione un'assoluta inidoneità degli apparati a far fronte all'incremento esponenziale delle istanze conseguenti all'entrata in vigore delle nuove previsioni normative, che determinerà inevitabilmente il collasso del sistema autorizzatorio degli impianti e delle opere rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA.

Oltre al denunciato mancato rispetto di principi ormai canonizzati dalla legge generale sul processo amministrativo, il decreto 91/2014 si segnala anche per la **contraddittorietà intrinseca delle disposizioni** in esso contenute.

Valga per tutti l'esempio delle semplificazioni introdotte all'articolo 30 con riferimento agli impianti a fonte rinnovabile: non si comprende infatti quale razionalità abbia sorretto il legislatore nel momento in cui ha previsto in un articolo misure di semplificazione e negli articoli precedenti abbia di fatto disposto per i medesimi impianti l'assoggettamento a verifica, annullando le semplificazioni introdotte ed anzi notevolmente aggravando il procedimento autorizzativo.

Da ultimo corre l'obbligo di evidenziare, in vista dell'espressione dell'intesa sulle emanande linee guida recanti le nuove soglie, come la situazione che si è determinata con l'entrata in vigore del decreto condiziona pesantemente le scelte regionali in materia di VIA vista l'insostenibilità amministrativa dalle disposizioni che prevedono l'effettuazione della verifica caso per caso per tutti i progetti di cui all'allegato IV del d.lgs. 152/2006.

L'esercizio delle funzioni amministrative, autorizzatorie e gestionali delle Regioni nella materia della valutazione d'impatto ambientale deve essere attentamente considerato alla luce dei problemi evidenziati per scongiurare una situazione già critica ma che potrebbe portare al definitivo tracollo del sistema autorizzatorio e gestionale di intere categorie di opere strategiche per l'economia nazionale.

Sostituire la lettera a) del comma 1 col seguente:

«g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del presente titolo, nel caso di opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; negli altri casi, si intendono come

tali i progetti che presentano almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale»;

MOTIVAZIONE:

la modifica risulta necessaria al fine di non aggravare, in modo ingiustificato, gli oneri a carico dei proponenti opere e interventi non soggetti alla disciplina delle opere pubbliche; la nuova definizione di "progetto", di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 del d.l. 91/2014, infatti, impone a tali proponenti la predisposizione di elaborati che caratterizzano la progettazione di opere pubbliche, indipendentemente dal fatto che tali elementi siano o meno necessari ai fini della valutazione ambientale.


Le previgenti definizioni di progetto preliminare e progetto definitivo, di cui alle lettere g) e h) dell'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 152/2006, infatti, prevedevano, per le opere pubbliche, la conformità alle definizioni inerenti i livelli della progettazione descritti all'articolo 93 del d.lgs. 163/2006, mentre, negli altri casi, il riferimento ad un progetto che presentasse "almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale". Nel nuova definizione, l'intento di semplificare il testo, unificando in una sola lettera le due attuali definizioni, si è tradotto in una non corretta trasposizione delle parti non oggetto di segnalazione da parte della Commissione Europea, con i conseguenti ingiustificati oneri a carico dei proponenti opere non soggette alla disciplina di cui al d.lgs. 163/2006.

Sostituire la lettera c) del comma 1 con la seguente:

c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «*nell'allegato IV;*» è aggiunto il seguente periodo: «*per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero per lo sviluppo economico e, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato rsr sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. ~~Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.~~*»;

MOTIVAZIONE: la disposizione in oggetto, al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2009/2086, contrariamente a quanto precedentemente concordato in sede di Conferenza Stato Regioni e riportato nel testo della legge europea 2013-bis (attualmente all'esame delle Camere), comporta l'azzeramento delle soglie dimensionali che, da più di 15 anni, limitano il campo di applicazione della disciplina della VIA per più di 60 categorie progettuali, inerenti opere e interventi di comparti fondamentali per l'economia regionale, durante il periodo di tempo intercorrente fra la pubblicazione del d.l. e l'emanazione successiva del decreto con le nuove soglie previsto dall'articolo 7, lettera c) del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.l. 91/2014, con un conseguente aumento esponenziale di procedimenti regionali tale da comportare la paralisi dell'attività autorizzativa degli uffici regionali e provinciali.

Tale previsione, quindi, si configura come eccedente rispetto a quanto richiesto dalla Commissione europea nella nota di costituzione in mora complementare del 27.02.2012, inerente la procedura di infrazione 2009/2086, che l'articolo 15 del d.l. 91/2014 intende risolvere, laddove, riguardo al profilo di non conformità con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2011/92/UE (direttiva



VIA), non contesta in alcun modo l'apposizione di soglie sulle tipologie di progetti contenuti nell'Allegato II alla direttiva VIA, effettuato dalle norme nazionali, ma rileva come, nel definirle, lo Stato membro abbia tenuto conto solo di due criteri tra quelli "rilevanti" elencati ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato III della direttiva.

Inoltre, la previsione di sottoporre a verifica tutti gli impianti previsti nelle categorie progettuali, indipendentemente da qualsiasi soglia, risulta anche in contrasto con la *ratio* informatrice della direttiva 2014/52/UE di modifica alla direttiva VIA, che prevede una generale semplificazione degli obblighi procedurali connessi al procedimento.

L'obbligo di effettuazione della verifica di assoggettabilità, conseguente alla disposizione in oggetto, riguarda, peraltro, opere e interventi attualmente sottoposti a procedimenti autorizzativi in campo ambientale semplificati proprio in ragione dell'impatto ambientale irrilevante conseguente alle loro caratteristiche tecniche unite alle ridotte dimensioni, vanificando i risultati ad oggi raggiunti dalla PA in termini di semplificazione e coordinamento procedimentale.

Ulteriori osservazioni:

l'azzeramento delle soglie dimensionali riguarda progetti inerenti di comparti fondamentali per l'economia regionale, quali l'agricoltura, l'allevamento intensivo di animali e l'industria dei prodotti alimentari, gli impianti termoelettrici, idroelettrici, fotovoltaici ed eolici, le attività estrattive (miniere e cave), la lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali, l'industria tessile, del cuoio, del legno, della carta e quella della gomma e delle materie plastiche, nonché progetti di infrastrutture, le derivazioni di acque superficiali e sotterranee, gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, le discariche e i depuratori, i piccoli centri commerciali, i porti turistici, le strade di scorrimento in area urbana e via dicendo.

La necessità di espletare i procedimenti di verifica di assoggettabilità per tutte le opere, a prescindere dalle loro caratteristiche dimensionali, comporta la dilatazione dei tempi di realizzazione dei progetti e degli interventi infrastrutturali attivati nell'ambito dei programmi POR-FESR e/o PAR-FSC con conseguente perdita dei finanziamenti concessi, generando l'impossibilità di realizzare importanti opere pubbliche di rilevante valenza ambientale ed in alcuni casi assolutamente necessarie ed improcrastinabili per uscire dalle segnalazioni della CE con i Casi EU-Pilot e/o dalle procedure di infrazione comunitaria per il mancato rispetto di Direttive comunitarie, prima tra tutte la 91/271/CEE.

Sostituire la lettera d) del comma 1 con la seguente:

d) all'articolo 6, il primo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente:

MOTIVAZIONE:L'emendamento risulta necessario per reintrodurre nell'ordinamento le previgenti disposizioni inerenti la **possibilità, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare**, con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV del d.lgs. 152/2006, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo, **criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.**

Tali disposizioni non sono mai state oggetto di rilievo da parte della Commissione europea nella nota di costituzione in mora complementare del 27.02.2012, inerente la procedura di infrazione 2009/2086, che l'articolo 15 del d.l. 91/2014 intende risolvere; la Commissione europea, infatti, riguardo al profilo di non conformità con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA), non contesta quanto disposto dall'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, ma rileva, unicamente, il fatto che tali disposizioni sono facoltative e quindi, come

tali, non possono garantire che le soglie fissate a livello nazionale in maniera non conforme con la direttiva vengano modificate da parte delle Regioni e delle province autonome tenendo conto di tutti i rilevanti criteri dell'allegato III della direttiva.

Il secondo periodo dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, abrogato dall'articolo 15, comma 1, lettera d) del d.l. 91/2014, infatti, conteneva in sé presupposti per lo snellimento dei procedimenti, coerenti appieno con le disposizioni comunitarie, che non possono essere generalizzati a livello statale, proprio in ragione delle particolari situazioni ambientali e territoriali che differenziano tra loro le diverse regioni italiane, con conseguente ingiustificato appesantimento degli oneri economici ed organizzativi a carico dei proponenti e della PA.

Inoltre, la soppressione del secondo periodo dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, conseguente alle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera d) del d.l. 91/2014, viola il principio di proporzionalità in quanto incide direttamente anche sulle fattispecie di esclusione specifiche che le Regioni avevano individuato in riferimento a ben individuate fattispecie e a particolari situazioni ambientali e territoriali, fattispecie che ad avviso del fronte regionale rispettano i criteri contenuti nelle direttive VIA in quanto l'esclusione viene motivata e supportata dai criteri di cui all'Allegato V del d.lgs. 152/2006.

Tali previsioni operano, quindi, in spregio ad un criterio generale di proporzionalità, con conseguente pesante aggravamento degli oneri alle imprese, in un frangente di estrema fragilità del contesto produttivo in ragione della congiuntura economica sfavorevole che sta attraversando il Paese.

Abrogare il comma 4

MOTIVAZIONE: Le Regioni e province autonome ritengono assolutamente necessario abrogare il comma 4 dell'articolo 15 del d.l. 91/2014 che ha istituzionalizzato la verifica di assoggettabilità postuma per gli impianti già autorizzati e in esercizio, per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella legislazione regionale di attuazione, portando alla sua massima espressione il quadro di pesante aggravamento degli oneri e mancato rispetto del principio generale di proporzionalità conseguente alle modifiche introdotte dall'articolo 15 del d.l. 91/2014.

Infatti, conseguentemente alle disposizioni in oggetto, l'aggravamento di oneri riguarda **non solo la creazione di nuove imprese ma anche le imprese già operanti** e ed in esercizio, legittimamente autorizzate a partire dal **3 luglio 1988** (o dal 14 marzo 1999 per le categorie introdotte dalla Direttiva 97/11/CE), date di obbligatorietà delle direttive VIA.

L'assenza di qualsivoglia valenza ambientale di quello che sembrerebbe una sorta di procedimento in sanatoria è palesata dal tenore della disposizione medesima, che prevede la prosecuzione dell'attività fino all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorità competente.

Inoltre, da un punto di vista prettamente giuridico, tale previsione si pone **in evidente contrasto con la natura ontologicamente preventiva della VIA**, costantemente **affermata tanto dalla giurisprudenza comunitaria** (cfr. Corte Giustizia CE, Sez. II, 03 luglio 2008, nella causa C-215/06, nonché Corte Giustizia CE, Sez. II, 05 luglio 2007, nella causa C-255/05), **quanto da quella nazionale** (T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 15 giugno 2006, n. 563; nonché T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 10 aprile 2008, n. 894; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 16 febbraio 2008, n. 306; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 11 agosto 2007, n. 726; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20 gennaio 2010, n. 583).

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale, infatti, è per sua natura e configurazione normativa un mezzo preventivo di tutela dell'ambiente, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto (il quale deve essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa dell'opera progettata) e, conseguentemente, prima della realizzazione dell'opera (fisiologicamente successiva all'approvazione del progetto). Ne consegue che **una VIA postuma all'autorizzazione dell'opera e allo svolgimento dei lavori deve considerarsi illegittima, perché adottata in violazione dei precetti comunitari improntati ai principi di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale**



ARTICOLO 18 - (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

Sostituire il comma 5 col seguente:

5. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti **a rischio di incidente rilevante**, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto mezzo preventivo di tutela dell'ambiente, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto (il quale deve essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa dell'opera progettata) e, conseguentemente, prima della realizzazione dell'opera (fisiologicamente successiva all'approvazione del progetto). Ne consegue che **una VIA postuma all'autorizzazione dell'opera e allo svolgimento dei lavori deve considerarsi illegittima, perché adottata in violazione dei precetti comunitari improntati ai principi di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale**

MOTIVAZIONE: Si segnala che il decreto legislativo 334/1999 disciplina le attività a rischio di incidente rilevante. Correggere l'errore.

Emendamenti parte trasporti

ARTICOLO 29 (Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)

Al comma 1 dell'art.29, dopo le parole "per i trasporti rientranti nel servizio universale" aggiungere le parole "e nel servizio ferroviario locale e regionale"

MOTIVAZIONE: Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, infatti, prevede all'art. 29 una rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato, applicando l'attuale sistema agevolativo ai soli servizi di trasporto cd. *universali* e riducendo, in sede di prima applicazione, la compensazione annua per un importo pari a 120 milioni di euro.

In via preliminare, si evidenzia che, sebbene la definizione di '*servizi universali*' non sia interpretata in modo univoco, riferendosi pacificamente ai servizi contribuiti di competenza statale, ma non altrettanto pacificamente a quelli di competenza locale e regionale, l'agevolazione deve considerarsi ancora applicabile anche ai servizi di trasporto ferroviario regionale, intendendo per *servizi universali* quelli che devono essere necessariamente forniti per assicurare il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che, non essendo redditizi per le imprese a causa degli alti costi di gestione e dei bassi ricavi dovuti ai prezzi necessariamente contenuti dei biglietti, usufruiscono di contributi pubblici (Regioni e Stato per le parti di rispettiva competenza).

Ciò premesso, i servizi universali non comprendono certamente i servizi cd. '*a mercato*', in primo luogo quelli relativi al trasporto di merci, modalità che si sta tentando di incentivare rispetto al trasporto automobilistico, e i collegamenti della linea Alta Velocità. Al contrario, le nuove regole introdotte dal citato decreto-legge tendono a spostare forme di sostegno dal trasporto ferroviario, estremamente rilevante sotto il profilo sociale e caratterizzato da un minore impatto ambientale, verso altri settori ai quali si attribuisce un livello di priorità più elevato, rischiando seriamente di far scaricare l'onere, nonostante il divieto di cui al comma 3 dell'articolo in esame, sull'utenza finale dei servizi a mercato, o in termini di prezzo o in termini di riduzione dell'offerta da parte delle imprese ferroviarie, che non possono assorbire un costo di produzione sostanzialmente triplicato.

Emendamenti affari finanziari:

Aggiungere il seguente articolo in materia di saldo netto da finanziare :



“Sono soppressi i commi 522, 523, 524 e 525 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n.147. All’onere si provvede nei limiti del comma 2 dell’art.45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89.”

MOTIVAZIONE:

Per assicurare la sostenibilità finanziaria delle Regioni a Statuto ordinario si ritiene necessario sopprimere il contributo delle regioni al saldo netto da finanziare previsto dalla legge di stabilità 2014 mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 45 del Dl 66/2014. Le Regioni non sono in grado di restituire risorse al bilancio dello Stato se non pregiudicando gli equilibri di parte corrente. L’emendamento si pone l’obiettivo di adempiere all’intesa intercorsa in Conferenza Stato Regioni lo scorso 29 maggio 2014.

ARTICOLO 33 - (Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)

Aggiungere il seguente comma 4-bis in materia sul controllo del collegio dei revisori presso le regioni a statuto ordinario

4 bis. All’art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti; (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148- è aggiunto dopo l’ultimo periodo il seguente: “in alternativa, la Regione può prevedere l’attribuzione delle medesime funzioni ad un magistrato della Corte dei conti in servizio presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio, da nominare previa intesa tra il Presidente della Sezione regionale e il Presidente della Giunta regionale;”.

MOTIVAZIONE: La proposta di modifica normativa vuole offrire la possibilità alle regioni di optare per una diversa forma di controllo finanziario e contabile, strutturata analogamente al controllo previsto per gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ex art. 12 della legge 259/1958 Art. 12. Legge 259/1958: “Il controllo previsto dall’art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l’Amministrazione dello Stato o un’azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e’ esercitato, anziche’ nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.”, pur lasciando invariato il quadro normativo di riferimento per le regioni che non vogliono modificare l’attuale quadro dei controlli, essendo la scelta facoltativa.

Roma, 5 agosto 2014

